



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 559/A/2/752.M:2.5/2182

Roma, 30 giugno 2008

OGGETTO: Uso delle armi - Direttive.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI STRALCIO DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Recenti fatti di cronaca hanno riproposto all'attenzione di questo Dipartimento la problematica relativa all'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di Polizia.

Non sfugge all'attenzione delle SS.LL. la circostanza che, in genere, l'uso delle armi da fuoco, specialmente in quelle ipotesi in cui venga pregiudicata l'incolumità di persone estranee o vengano colpiti gli autori di reati minori ovvero quando gli stessi risultino non reattivi se non addirittura disarmati, ingenera nell'opinione pubblica quasi sempre considerazioni sfavorevoli e può costituire pretesto per manifestazioni di contestazione dell'operato delle forze dell'ordine, con conseguenze spesso molto gravi.

E' noto, invero, che il vigente ordinamento contempla, tra le circostanze che escludono il reato, il fatto commesso dal pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all'autorità o comunque impedire la consumazione di altri delitti di particolare gravità.

Va sottolineato, in proposito, come l'esimente presenta profili di particolare delicatezza in considerazione della pluralità dei casi e delle ipotesi non facilmente riconducibili a fattispecie definibili a priori e per l'eventualità dello sconfinamento della condotta, per un errore di valutazione, oltre i limiti fissati dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità.

In tale contesto, di significativo e generale riferimento appare l'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, in virtù del quale l'arma deve essere utilizzata da chiunque ne abbia titolo con avvedutezza e prudenza e con la consapevolezza di possedere adeguata perizia nel maneggio (cfr. C. Cass. n. 20727/2003).

Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte, ai fini della corretta configurazione dell'esimente di cui all'articolo 53 c.p., ha attribuito rilievo al criterio della necessaria proporzione fra i contrapposti interessi con estensione del relativo giudizio, oltre che alla legittimità dell'uso dell'arma in sé, anche alla graduazione di detto uso, fra quelli possibili, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale, il quale si trovi in situazione che imponga l'adempimento del dovere, non è riconosciuta un'opzione di rinuncia o di "*commodus discessus*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In tale prospettiva accertata la legittimità dell'uso dell'arma, non può farsi carico al pubblico ufficiale dell'evento diverso e più grave da lui prodotto rispetto a quello preventivato quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma al rischio che l'uso dell'arma comporta (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 9961/2000).

Il criterio della proporzionalità diviene, comunque, elemento imprescindibile nell'ambito della valutazione di sussistenza della scriminante in relazione a casi specifici. In proposito particolare rilievo è riconosciuto al concetto di resistenza attiva e/o passiva e, in special modo, alla fuga, relativamente alla quale in sede penale è stata negata l'applicabilità dell'articolo 53 c.p. ove l'aggressione perpetrata ai danni del pubblico ufficiale abbia esaurito la sua carica offensiva e sia in atto un mero stato di fuga, che non presenti alcun contenuto di resistenza, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità del terzo (cfr. Cass. Pen. n. 11879/2007).

L'uso delle armi da fuoco, anche nei casi eccezionali in cui è legittimato dalle norme vigenti, deve costituire l'*extrema ratio*, cui il pubblico ufficiale può ricorrere solo quando non sia possibile alcun'altra misura di coazione fisica meno rischiosa e sempre con gradualità ed in proporzione agli interessi in conflitto.

Si ritiene che l'uso delle armi da fuoco sia comunque da escludere quando, in ragione delle circostanze (scarsa visibilità, luoghi affollati, eccessiva distanza dell'obiettivo) possa essere messa a repentaglio l'incolumità personale di terzi estranei.

Una considerazione particolare va riservata alla prassi, divenuta piuttosto frequente, degli spari a scopo intimidatorio.

Tale procedura, di per sé non esclusa dalla legge, è tuttavia da ritenere anch'essa una estrema soluzione quando non sia possibile ricorrere ad altri mezzi di dissuasione meno pericolosi, per l'alto rischio di recare danni a terzi estranei, a causa di proiettili vaganti, specialmente se lo sparo avviene in luoghi affollati, ad alta densità abitativa o di notte oppure nel caso in cui si perda il controllo dell'arma con il pericolo di attingere accidentalmente innocenti passanti o, anche, lo stesso autore del reato.

In proposito non vanno sottovalutati i profili di responsabilità che possono insorgere in capo all'agente operante per le eventuali lesioni provocate, sia pure involontariamente, come pure la possibilità che lo sparo, nel caso di errore nella valutazione dei fatti, inneschi un meccanismo di reazioni di vario tipo, che possono anche essere di risposta al fuoco, da parte di chi ritenga di essere ingiustamente aggredito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Richiamo, pertanto, l'attenzione dei dirigenti degli uffici e reparti sulla esigenza che ogni episodio di esplosione di colpi a scopo intimidatorio, quando beninteso non integri estremi di reato, sia attentamente valutato per accertare la sussistenza di eventuali responsabilità amministrative.

Non sfugge alle SS.LL., altresì, l'esigenza che tutto il personale venga mantenuto costantemente addestrato nel maneggio ed uso delle armi, rispettando scrupolosamente i programmi di esercitazione al tiro, in modo che siano comunque escluse possibili conseguenze nefaste dovute ad imperizia.

A tale proposito, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale avvierà un programma di adeguamento dei poligoni di tiro, al fine di rendere più uniforme e razionale la loro distribuzione sul territorio nazionale.

Dovrà essere particolarmente curato, inoltre, anche l'aggiornamento professionale, riservando adeguato spazio alla disamina della normativa vigente in materia ed alla individuazione delle migliori procedure da seguire in caso di necessità.

A tal proposito, sarà cura della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione dare massimo impulso ai programmi didattici specifici sia nei corsi di istruzione che in quelli di aggiornamento professionale, in modo tale che l'operatore di Polizia, sin dal suo primo ingresso in amministrazione, così come nel prosieguo delle attività di istituto, mantenga sempre adeguati i livelli di conoscenza delle normative vigenti e di addestramento personale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Mangano